SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI

BANDO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI DESTINATI
ALL' INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – FABBISOGNO PERIODO
GENNAIO-APRILE 2020

Il Responsabile del Settore

Visti i seguenti atti:

- la legge 9 Dicembre 1998 n. 431, all'art. 11, ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto aventi i requisiti di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999 sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n.22/62 del 20.06.2019 sono stati approvati i criteri per la ripartizione delle risorse a favore dei comuni della Sardegna e i criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per l'anno 2019;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n°20/1 del 17.04.2020 ed i relativi Allegati 1 e 2;
- la determinazione dell'Assessorato ai lavori pubblici D.G. Servizio Edilizia Residenziale n. 593 protocollo n. 11278 del 21/04/2020 di approvazione Bando Regionale Anno 2020 mesi Gennaio-Aprile;
- determinazione del Responsabile del Settore n.219 del 07.05.2020 è stato approvato il Bando, l'avviso pubblico e il modello della domanda e fissato **il termine perentorio del 05.06.2020** per l'ammissione delle domande;

RENDE NOTO

CHE È INDETTO PUBBLICO CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ASPIRANTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI DESTINATI ALL'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2020, **MESI GENNAIO –APRILE,** AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 9.12.1998 n. 431 E IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE REGIONALE N°20/1 DEL 21.04.2020.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI

Per l'ammissione ai benefici della legge 431/98 ex art. 11 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- Essere residenti nel Comune di Villasimius presso l'unità immobiliare alla quale si riferisce la richiesta di contributo, per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- ➤ titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto di cui al Decreto del Ministero alle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site ovviamente nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale;
- Essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato ed in corso di validità, per una unità immobiliare di proprietà privata ad uso residenziale sita nel Comune di Villasimius ed occupata a titolo di abitazione principale;

> Il contratto di locazione deve:

- a) risultare da un contratto regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- b) sussistere al momento della presentazione della domanda;
- c) permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

> Possedere i seguenti requisiti:

- Fascia A: ISEE uguale od inferiore ad € 13.338,26 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone di locazione risulti superiore al 14%. L'ammontare del contributo è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore ad € 3.098,74;
- Fascia B: ISEE uguale o inferiore ad € 14.162,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone di locazione risulti superiore al 24%. L'ammontare del contributo è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore ad € 2.320,00.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

ART. 2 - ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI:

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando:

- I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo ai sensi dell'art 2 della L.R. 13/89, situato in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo famigliare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo famigliare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- I richiedenti che non siano titolari di un contratto regolarmente registrato;

- I richiedenti in possesso di un valore ISEE superiore a quello stabilito per le fasce A e B o che l'incidenza del valore ISEE sia inferiore a quello stabilito per la fascia di appartenenza;
- I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

ART. 3 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e provvede alla formazione della graduatoria secondo le disposizioni contenute nel seguente bando.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e pertanto escluse.

L'ufficio competente stilerà una graduatoria, in base alla quale gli aspiranti beneficiari saranno suddivisi nelle fasce di valore ISEE (FASCIA A o FASCIA B), favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art.2 comma 4 del Decreto 7 Giugno 1999).

Una volta inseriti nelle rispettive fasce i concorrenti potranno beneficiare del contributo se il canone annuo di locazione incide sul reddito:

- In misura non inferiore al 14% per la fascia A;
- In misura non inferiore al 24% per la fascia B.

Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, i richiedenti potranno presentare eventuali osservazioni e opposizioni entro e non oltre il termine di 7 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria. L'ufficio competente provvede in via successiva alla formazione della graduatoria definitiva che verrà pubblicata sull'Albo pretorio del Comune.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione del Responsabile del Settore.

In presenza di risorse inferiori al fabbisogno si darà luogo alla riduzione dei contributi in misura proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

ART. 4 – MODALITA' DI DEFINIZIONE E ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Le domande presentate verranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A o B).

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo comunicato da questo Comune, le richieste degli aventi titoli inseriti nelle fasce A e B verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla Regione.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo - al netto degli oneri accessori - e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2020, ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto.

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia Aè destinato a Ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore €3.098.74.

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia B è destinato a ridurre sino al 24% rispetto l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a €2.320,00.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo - Fascia A:

- ▶ Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000,00;
- *Canone annuo* = € 3.600,00;
- ➤ Canone sopportabile = $€ 10.000,00 \times 14\% = € / x 1.400,00;$
- ➤ Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo canone sopportabile.
- ▶ Ammontare di contributo erogabile = € 3.600,00 € 1.400,00 = € 2.200,00.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo- Fascia B:

- \triangleright Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 14.000,00;
- \triangleright Canone annuo = \notin 5.880,00;
- \blacktriangleright Canone sopportabile = € 14.000,00 X 24 % = € 3.360,00;
- ➤ Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo canone sopportabile.
- *▶* Ammontare di contributo erogabile = € 5.880,00 €3.360,00 = € 2.520,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso può essere superiore ai limiti di cui alla Fascia A) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino a un massimo del 25% (ex. Art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo erogabile con incremento - Fascia A:

- Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = $\in 10.000,00$;
- *Canone annuo* = $\in 3.600,00$;
- Canone sopportabile = $\in 10.000,00 \times 14\% = \in /x 1.400,00$;
- Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo canone sopportabile.

- *Ammontare di contributo erogabile* = € 3.600,00 € 1.400,00 = € 2.200,00.
- ➤ Ammontare di contributo erogabile con incremento = € 2.200 + 0.25 X € 2.200 = 2.750.

Il **contributo annuo** è determinato sulla base del canone annuo (la spesa comprensiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2020) e sarà calibrato al numero di mensilità finanziabili.

Il **contributo mensile** si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2020.

Il contributo concedibile pertanto è ottenuto moltiplicando il contributo mensile per quattro, ovvero per il numero di mesi da gennaio ad aprile, fatta salva la presentazione delle ricevute.

ART. 5 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati per l'ammissione.

L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del citato D.P.R., per accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati ISEE dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo dell'INPS.

A norma degli artt. 75 e 76 del medesimo Decreto, in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

ART.7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le domande di contributo devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune e distribuiti presso l'Ufficio dei Servizi Sociali situato presso la sede Comunale in piazza Gramsci n. 9.

Le domande dovranno essere presentate all'ufficio medesimo entro e non oltre il 05.06.2020 <u>a</u> pena di esclusione,

All'istanza di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- I. Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- II. Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
- III. Copia della ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di registro per l'anno in corso;

ART. 8 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni e integrazioni, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante

decade dai benefici a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale, agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, d. Lgs 109/98).

Villasimius,

Il Responsabile del Settore Dott. Vanni Boni

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso gli uffici dei Servizi Sociali - piazza Gramsci n. 9, Primo piano Telefono n° 070/7930258 -3204643038